

# **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.**

## **Articolo 1** Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice Unico Appalti).

Per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro.

In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi (art. 14 del D.lgs. 163/2006) la somma per la progettazione è riconosciuta per la sola quota riferita ai lavori, secondo le percentuali specificate al successivo art. 4.

## **Articolo 2** Definizioni

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006: soggetto incaricato che cura il procedimento di attuazione di ogni singolo intervento. Sovrintende alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.

Responsabile dei Lavori: dipendente incaricato ai fini dell'implementazione delle procedure di sicurezza del lavoro nei cantieri, che di norma coincide con il Responsabile del procedimento.

Progettista: dipendente in possesso dei titoli abilitanti per la redazione dei progetti di opere pubbliche secondo le norme stabilite per i dipendenti pubblici.

Direttore dei lavori: dipendente in possesso dei titoli abilitanti alla Direzione dei Lavori.

Direttore Operativo: dipendente in possesso dei titoli abilitanti a collaborare con il Direttore dei Lavori.

Ispettore di Cantiere: dipendente in possesso di idonea professionalità tecnica.

Coordinatore alla sicurezza: dipendente in possesso dei titoli abilitanti per il coordinamento sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Collaudatore: dipendente in possesso dei titoli abilitanti al collaudo.

## **Articolo 3** Responsabile unico del Procedimento

Il Direttore Generale individua e nomina, con proprio atto, il Responsabile unico del Procedimento (RUP) conformemente alle disposizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 163/06.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/06 il RUP deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, l'Agenzia nomina il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lett. C del D.Lgs. 81/2008, il RUP assume anche l'incarico di responsabile dei lavori al fine del rispetto delle norme per tutelare la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Di norma, salvo motivate carenze in organico, gli incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo vengono affidati a dipendenti dell'Agenzia.

Possono effettuare attività di progettazione i dipendenti dell'Agenzia abilitati all'esercizio della professione. Per lo svolgimento dell'attività di coordinatore alla sicurezza è necessario il possesso dei requisiti di cui al Tit. IV del D. Lgs. 81/2008.

L'individuazione del personale avviene con decreto del Direttore Generale tenendo conto di un'equa ripartizione, nei limiti delle professionalità individuali.

#### **Articolo 4**

##### **Costituzione e modalità di erogazione del fondo**

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro - comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali (IRAP) a carico dell'amministrazione - è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché tra i loro collaboratori.

Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara per il calcolo del compenso incentivante anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Qualora il valore dei lavori venga ad aumentare a seguito di variante, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato a consuntivo.

Gli importi necessari, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, erogati dall'amministrazione, sono accantonati nel quadro economico dell'opera o del lavoro fra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono previste nell'atto di approvazione del progetto sin dalla fase preliminare.

La somma determinata secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo è ripartita fra le seguenti fasi attuative:

a) Coordinamento generale (RUP + RL)	15%
b) Progettazione	50%
c) Redazione Piano di sicurezza	3%
d) Direzione Lavori	24%
e) Coordinamento Sicurezza fase esecutiva	5%
f) Collaudo o Certificato regolare esecuzione	3%

Totale 100%

Nei casi in cui la Direzione lavori si dovesse avvalere di figure quali il direttore operativo e l'ispettore di cantiere i compensi a tali dipendenti verranno riconosciuti detraendo il 6 % (Direttore Operativo) o il 3% (ispettore di cantiere) dalla quota spettante alla Direzione Lavori.

Nei casi in cui la progettazione e/o la direzione dei lavori dovessero essere affidate all'esterno dell'Agenzia la quota del RUP passa al 20% in relazione alle maggiori conseguenti responsabilità.

Qualora vengano effettuate una o più fasi di cui al punto precedente, verrà corrisposta unicamente la percentuale relativa a quanto eseguito.

La percentuale del 50% attribuita alla progettazione è costituita nel modo seguente:

- b1) Progetto Preliminare 10%
- b2) Progetto Definitivo 15%
- b3) Progetto Esecutivo 25%.

Qualora venga redatto il solo progetto esecutivo, si intendono redatte le altre fasi della progettazione. Analogamente si intende per il progetto definitivo. In tal caso la percentuale di incentivazione sarà complessivamente pari al 50%, fermo restando le quote previste per le altre fasi attuative.

Nel caso in cui siano costituiti gruppi di lavoro per l'esecuzione di ogni singola fase la percentuale è ripartita secondo le modalità indicate nel provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro stesso.

## **Articolo 5**

### **Procedimento di liquidazione**

La liquidazione delle somme spettanti alle diverse figure professionali è predisposta dal Direttore dell'Unità Operativa incaricata dell'intervento con propria determinazione dirigenziale, sulla base di apposita relazione predisposta dal RUP dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati. Tutte le somme sono liquidate detraendo previamente la parte destinata all'assolvimento degli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali (IRAP) sul presupposto che nessun onere può essere posto a carico dell'ARPAL.

La somma corrisposta al singolo dipendente per le attività di competenza dell'anno non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

In nessun caso la somma dovuta può essere liquidata prima dell'approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo. La somma per la Direzione lavori, Coordinazione sicurezza in fase esecutiva viene erogata in base all'importo degli stati di avanzamento lavori. La somma al RUP viene liquidata al 50% dopo l'approvazione del progetto e per il restante in base all'importo degli stati di avanzamento lavori. La quota relativa allo stato finale viene erogata dopo il collaudo con esito favorevole.

Chiunque, nell'espletare le funzioni affidategli per la realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici o non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione della somma relativamente all'intervento di cui trattasi, con provvedimento motivato.

Per situazioni di particolare complessità potrà essere applicata una diversa ripartizione percentuale per tenere conto delle difficoltà specifiche nei limiti comunque della percentuale complessiva massima prevista dalla normativa.

## **Articolo 6**

### **Modalità di corresponsione del fondo**

Il compenso determinato nella quota percentuale prevista per ogni singola opera o lavoro sarà attribuito definitivamente solo a seguito dell'effettuazione della corrispondente prestazione.

Dell'effettiva esecuzione delle diverse prestazioni fanno fede gli atti di approvazione predisposti a cura dell'Agenzia. Solo successivamente a tale approvazione sarà liquidata la relativa somma, salvo conguaglio ad esecuzione dell'opera secondo il valore della stessa.

## **Articolo 7**

### **Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con decreto del Direttore Generale.